



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N . 414**

**DEL 20/06/2019**

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

**OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Trentin" con sede a Lonigo (VI), per tirocini formativi per studenti in attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.**

**NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvata la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e l'Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Trentin" con sede a Lonigo (VI), per tirocini formativi per studenti in attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.**

---

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico f. f.  
F.to Prof. Antonio Rosato

Il Direttore Amministrativo  
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario  
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta  
Il Direttore Generale  
F.to Dott. Giorgio Roberti

---

Trasmessa per competenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Servizio Prevenzione e Protezione	spp@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

Premesso che

- ~ l'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) è un'esperienza lavorativa che gli studenti maturano, dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado, alternando periodi di studio con periodi di apprendimento in ambiente lavorativo. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma anche pratiche per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Al contempo gli enti ospitanti hanno l'opportunità di beneficiare della vivacità mentale e della forza creativa dei giovani studenti;
- ~ la legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 commi 33 e 34, stabilisce che al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio;
- ~ i chiarimenti interpretativi del MIUR per l'alternanza scuola lavoro, di cui alla nota n. 3355 del 28 marzo 2017, sottolineano che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposita convenzione con la struttura ospitante disponibile ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, ricordando che tali attività non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

Dato atto che :

- ~ l'Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Trentin" con sede in Lonigo (VI), ha inviato in data 23.05.2019 una proposta di convenzione, con la richiesta di poter attivare esperienze di alternanza scuola lavoro (stage formativo e di orientamento) presso l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S., allo scopo di integrare la formazione scolastica con la formazione professionale e di creare un'occasione privilegiata e preziosa per far conoscere agli studenti il funzionamento

e le dinamiche interne di un ente sanitario, gli organi, le competenze e le specifiche professionalità presenti;

Tenuto conto che:

~ l'Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Trentin" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

~ l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Si propone di approvare la stipula della convenzione, di durata biennale, con l'Istituto Tecnico Agrario Statale "A. Trentin" con sede a Lonigo (VI), il cui schema è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l'accesso dei tirocinanti alle strutture aziendali sarà subordinato alla verifica della disponibilità delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti per ciascuno dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo.

Tutto ciò premesso

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** l'attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

**RITENUTO** di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

**VISTO** il Decreto Legislativo 288/2003 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";

**VISTO** il D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

**VISTA** la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

**IN BASE** ai poteri conferitigli con Decreti del Presidente della Regione Veneto n. 123 dell' 8 ottobre 2018;

### **DELIBERA**

1. di approvare e di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e l'Istituto Tecnico Agrario Statale “A. Trentin” con sede a Lonigo (VI), per l'attività di tirocinio nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la succitata convenzione ha durata biennale dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.;
4. di incaricare la S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche, la Direzione Sanitaria e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale  
**F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal 21/06/2019

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

### **CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/06/2019

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**

---

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° \_\_\_\_\_ fogli.  
Padova, li

**Il Direttore**  
**SC Affari Generali e Sperimentazioni**  
**Cliniche**



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A.TRENTIN"  
Via San Giovanni 46 - 36045 LONIGO (VI)**

☎ **0444-830493**  
Cod. Fisc. 80015930243 - C.M. VITA01000L  
e-mail: [vita01000l@istruzione.it](mailto:vita01000l@istruzione.it)  
[www.itatrentin.edu.it](http://www.itatrentin.edu.it)



## **CONVENZIONE TRA**

*ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE A. TRENTIN* codice fiscale 80015930243 con sede in *VIA S. GIOVANNI 46, 36045 LONIGO (VI)*, d'ora in poi denominato "**istituzione scolastica**", rappresentato dal Prof. *Aldo DELPARI* nato a *Gazzuolo (MN)* il *01-10-1964*, con codice fiscale *DLPLDA64R01D959M*.

### **E**

*ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO* - con sede legale in *VIA GATTAMELATA, 64 - 35100 PADOVA (PD)*, codice fiscale/Partita IVA *04074560287* d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *GIORGIO ROBERTI* nato a *ODERZO (TV)* il *01-09-1956*, codice fiscale *RBRGRG56P01F999L*.

### **Visti**

- la Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, commi 33-43, riguardante l'Alternanza Scuola-Lavoro;
- la Guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- i Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 - MIUR;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
- il Protocollo d'Intesa per l'Alternanza Scuola Lavoro tra Regione del Veneto, USR Veneto, Unioncamere e Parti Sociali del 1 giugno 2016;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche;

### **Considerato che**

i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (di seguito AS-L) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenni, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche

### **Si conviene quanto segue:**

#### **Art. 1.**

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta dell'**istituzione Scolastica**.

Essa, nel definire le condizioni generali per l'attuazione dei percorsi AS-L co-progettati, in cui il **soggetto ospitante**, si impegna ad accogliere gli studenti dell'**istituzione scolastica** a titolo gratuito presso le sue strutture in alternanza scuola lavoro su proposta dell'**istituzione scolastica**, necessita dell'integrazione, per ciascuno degli studenti impegnati in percorsi di AS-L del *Progetto Formativo Personalizzato*, in cui sono descritti i dati dello specifico percorso AS-L;

#### **Art. 2.**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A.TRENTIN"**  
**Via San Giovanni 46 - 36045 LONIGO (VI)**

☎ **0444-830493**  
Cod. Fisc. 80015930243 – C.M. VITA01000L  
e-mail: [vita01000l@istruzione.it](mailto:vita01000l@istruzione.it)  
[www.itatrentin.edu.it](http://www.itatrentin.edu.it)



2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

**Art. 3.**

Il tutor "esterno" e il tutor "interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l'attività AS-L ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal *Progetto Formativo Personalizzato*. In particolare,

**1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:**

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi;
- h) fornisce al Consiglio di classe gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- i) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione, anche in relazione alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

**2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:**

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce il positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante e attraverso il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;
- c) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- d) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A.TRENTIN"  
Via San Giovanni 46 - 36045 LONIGO (VI)**

☎ **0444-830493**  
Cod. Fisc. 80015930243 – C.M. VITA01000L  
e-mail: [vita01000l@istruzione.it](mailto:vita01000l@istruzione.it)  
[www.itatrentin.edu.it](http://www.itatrentin.edu.it)



- e) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo;
- f) restituisce, al tutor della scuola, i dati di presenza dello studente, nella struttura ospitante e gli elementi di valutazione acquisiti;
- g) segnala tempestivamente al tutor della scuola eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal *Progetto Formativo*.

**3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:**

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

**Art. 5**

1. L'istituzione scolastica garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile con polizza che copre i rischi di tutte le attività scolastiche e che si affianca alla copertura INAIL. In caso di infortunio/incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore affinché questi possa trasmettere adeguata comunicazione, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 l'istituzione scolastica si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- Nello specifico, l'ITAS "A. TRENTIN" fornisce agli studenti la formazione generale e specifica per un totale di 16



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A.TRENTIN"**  
**Via San Giovanni 46 - 36045 LONIGO (VI)**

☎ **0444-830493**  
Cod. Fisc. 80015930243 – C.M. VITA01000L  
e-mail: [vita01000l@istruzione.it](mailto:vita01000l@istruzione.it)  
[www.itatrentin.edu.it](http://www.itatrentin.edu.it)



ore, corrispondente ad un'esposizione ad un rischio professionale di tipo elevato.

- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

3. L'**istituzione scolastica** si impegna inoltre a:

- svolgere attività propedeutiche al percorso esterno, come specificato nel Progetto Formativo Personalizzato, rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri in AS-L ;
- informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- mettere a disposizione della struttura ospitante, su richiesta, gli attestati di frequenza dei corsi in tema di salute e sicurezza svolti presso l'istituzione scolastica;
- predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
- attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Patto Formativo e/o degli obblighi sulla sicurezza;
- effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

#### **Art. 6**

1. Il **soggetto ospitante** si impegna a:

- garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor del soggetto ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro, in linea con i contenuti specifici di ciascun Progetto Formativo Personalizzato;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'istituzione scolastica di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- informare l'istituzione scolastica di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP) , nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente;
- qualora l'attività aziendale preveda l'esposizione ad un rischio maggiore rispetto a quello per cui gli studenti sono stati formati, il soggetto ospitante si impegna ad integrare la formazione in merito alla sicurezza secondo quanto previsto dalla legge 81/2008.
- Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), gli studenti sono già provvisti di camice da laboratorio. Il soggetto ospitante si impegna a fornire gli ulteriori D.P.I. che non siano già in possesso dello studente e che si ritengono necessari.
- non esporre gli studenti a rischio chimico superiore a quanto indicato nel proprio DVR e consentire la conduzione di mezzi meccanici solo a chi è in possesso del relativo titolo abilitativo.
- non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
- non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore non superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento;
- autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettua il percorso AS-L esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo;
- effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

#### **Art. 7**



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A.TRENTIN"  
Via San Giovanni 46 - 36045 LONIGO (VI)**

☎ **0444-830493**  
Cod. Fisc. 80015930243 – C.M. VITA01000L  
e-mail: [vita01000@istruzione.it](mailto:vita01000@istruzione.it)  
[www.itatrentin.edu.it](http://www.itatrentin.edu.it)



La presente Convenzione ha validità biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione; potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Lonigo, .....

Per l'Istituto Tecnico Agrario "Trentin"	Per il <b>soggetto ospitante</b>
Il Collaboratore Vicario	Il Legale Rappresentante
Dino CORETTI	
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate	



**ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE "A.TRENTIN"**  
**Via San Giovanni 46 - 36045 LONIGO (VI)**

☎ **0444-830493**

Cod. Fisc. 80015930243 - C.M. VITA01000L

e-mail: [vita01000l@istruzione.it](mailto:vita01000l@istruzione.it)

[www.itatrentin.edu.it](http://www.itatrentin.edu.it)

